

LA TUTELA DELLA PROVA. IL PRINCIPIO DI “NON DISPERSIONE”, LA SEGRETEZZA DELLE INDAGINI, LA TUTELA DALL’INQUINAMENTO, LA PROTEZIONE DEI “COLLABORANTI”

Relatore:

dott. Piero Luigi VIGNA

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

1. Ho preferito titolare questa conversazione bozza di relazione in quanto la molteplicità e vastità di ciascuno degli argomenti compresi sotto l’insegna della tutela della prova, richiederebbe una trattazione talmente approfondita da costituire, essa stessa, una relazione: ciò che il tempo disponibile e le mie stesse capacità, mi hanno impedito di fare. Sottoporro, dunque, alla vostra attenzione, alcune osservazioni su ciascuno dei punti indicati, sicuro che il dibattito ne evidenzierà molte altre.

Omissis ...

4. La segretezza delle indagini.

La segretezza delle indagini presenta un’immediata correlazione con la loro efficacia, nel senso che essa offre al pubblico ministero maggiori possibilità di agire “al coperto” sfruttando la riservatezza per una più ampia acquisizione delle fonti di prova.

Ciò è tanto vero che fu segnalata come indice di rafforzamento dell’attività investigativa, la diversa disciplina dettata dal nuovo codice, rispetto a quello precedente, circa l’informazione di garanzia, da inviarsi non più “sin dal primo atto di istruzione” (art. 304 c.p.p. 1930) ma “Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere” o “Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere”, secondo l’originaria versione – o quella rivista dalla l. 332/1995 – dell’art. 369 c.p.p. 1988.

Diversa disciplina, questa, correlata alla generale non-efficacia probatorio degli atti di investigazione secondo il disegno del legislatore del 1988, disegno che, come si è accennato, ha subito talune modificazioni nel corso del tempo.

La novella dell’agosto 1995 potrà produrre, in più di un caso, un vulnus alla segretezza dell’indagine e, conseguentemente, alla sua tempestività ed efficacia.

Si consideri, ad esempio, il comma 1° dell’art. 291 c.p.p., come modificato dall’art. 8 della legge, secondo il quale il pubblico ministero, nel richiedere una misura cautelare, deve presentare al giudice non solo gli elementi sui quali la richiesta si fonda, ma anche “tutti gli elementi a favore dell’imputato...”; si consideri, ancora, che per elemento a favore può intendersi non solo quello che rileva ai fini di valutare la gravità degli indizi e di qualificare esattamente il fatto, ma anche quello che può indurre il giudice a non disporre la misura richiesta o a disporre una di tipo meno grave e che sovente la qualità di elemento a favore discende dall’inserimento del dato in tutto il contesto investigativo e si avrà allora, pur nell’apprezzamento del contenuto garantistico della disposizione, la misura della difficoltà, per il pubblico ministero, di selezionare gli elementi.

È dunque ben prevedibile che la nuova norma produrrà l’effetto pratico della trasmissione al giudice dell’intero fascicolo delle indagini (19) od il rinvio delle richieste di misure cautelari al momento conclusivo delle indagini, trascurandosi però, in tal modo, le esigenze cautelari che possano nel frattempo manifestarsi.

Non è, peraltro, a questo tema che qui si intende dedicare qualche osservazione, quanto, piuttosto, a quello posto dai commi 3° e 3°-bis c.p.p., il primo sostituito ed il secondo introdotto dal comma 1° dell’art. 18 della legge il cui secondo comma inserisce, fra le disposizioni di attuazione,

l’art. 110-bis titolato “Richiesta di comunicazione delle iscrizioni”.

In base alle regole precedenti – ed anche a quelle attuali, che non hanno inciso sugli altri commi dell’art. 335 c.p.p. – quando l’informativa trasmessa dalla polizia giudiziaria possiede le caratteristiche della notizia di reato, il pubblico ministero provvede ad iscriverla immediatamente nell’apposito registro (cfr. anche art. 109 disp. att.), curando poi l’aggiornamento delle iscrizioni ove muti la qualificazione giuridica del fatto o questo risulti diversamente circostanziato.

In precedenza, peraltro, il contenuto delle iscrizioni nel registro non poteva essere comunicato fino a quando la persona alla quale il reato era attribuito non avesse assunto la qualità di imputato.

Il principio aveva il duplice fine di evitare all’indagato di subire pregiudizi da una condizione “procedimentale” che avrebbe potuto essere definita anche con un’archiviazione e di impedire che, attraverso i dati del registro, terzi o lo stesso indagato potessero venire ad indebita conoscenza della pendenza delle indagini con eventuali rischi per l’efficacia di queste. La soluzione adottata comportava che né l’indagato, né la persona offesa potessero ottenere il rilascio delle certificazioni sul carico pendente finché, sul fatto in questione, fossero in corso indagini preliminari. Solo quando fosse stata esercitata l’azione penale, gli interessati avrebbero potuto ottenere la predetta certificazione.

Il principio secondo il quale le iscrizioni nel registro delle notizie di reato non potevano essere comunicate fino al momento in cui non fosse stata esercitata l’azione penale, subiva, già in precedenza, alcune deroghe ispirate, per lo più, a principi di cooperazione istituzionale ovvero collegate alle stesse esigenze del procedimento.

Rientrano fra le deroghe ispirate ai principi di cooperazione istituzionale, in specie, quelle previste:

a) dalle disposizioni che consentono ad Autorità amministrative di ottenere copie di atti processuali e di accedere al registro delle notizie di reato per l'espletamento di compiti di prevenzione (20) nonché, in particolare, l'art. 118 c.p.p. che riguarda il diritto del Ministro dell'Interno, direttamente o a mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria o di personale della D.I.A., ad ottenere comunicazioni sui fatti per i quali si procede ai fini della prevenzione di reati particolarmente gravi;

b) dalla disposizione (art. 129 disp. att.) che impone l'obbligo di informativa da parte del pubblico ministero all'Autorità dalla quale dipende l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, sia quando è intervenuto l'esercizio dell'azione penale a carico di quest'ultimo sia quando, pur non essendo state chiuse le indagini preliminari, sono state adottate nei confronti del medesimo soggetto misure precautelari (arresto in flagranza o fermo) o la misura della custodia cautelare in carcere (o una misura equiparata: arresti domiciliari; custodia cautelare in casa di cura). Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, il pubblico ministero dà comunicazione sia all'autorità da cui il soggetto dipende sia al comitato parlamentare per i servizi di informazioni e sicurezza e per il segreto di Stato.

La disposizione è dettata per qualsiasi impiegato dello Stato o di altro ente pubblico.

Rientrano fra le deroghe collegate alle esigenze del procedimento quelle concernenti la polizia giudiziaria e lo stesso imputato (o la persona offesa).

Quanto alla polizia giudiziaria, deve ritenersi che il pubblico ministero possa in ogni momento consentire ad essa l'accesso al registro delle notizie di reato ai fini dell'espletamento delle relative funzioni (restando altrimenti irragionevolmente ostacolata l'attività di indagine, specie nelle ipotesi di indagini collegate: art. 371 c.p.p.).

Quanto all'imputato, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, la ragione del divieto di comunicazione delle iscrizioni prevista in via generale dall'art. 335 comma 3° c.p.p., doveva ritenersi venuta meno, anche in base al precedente regime, una volta che essi avevano avuto altrimenti "legittima" e "formale" conoscenza delle indagini pendenti (come accade nel caso in cui sia stata effettuata una perquisizione, sia stata inviata l'informazione di garanzia, si sia proceduto all'interrogatorio, sia stata notificata la richiesta di proroga delle indagini...).

In queste ipotesi, al fine di consentire l'esercizio del diritto di "difendersi provando", la segreteria del pubblico ministero avrebbe, quindi, potuto comunicare, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, il nominativo del magistrato designato per le indagini e il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato restando invece preclusa qualsiasi altra comunicazione (quale, ad esempio, quella attinente al titolo del reato per cui si procede o al nome di "coindagati"...) (21).

Una deroga specifica è poi prevista per l'ipotesi di incidente stradale a seguito del quale una o più persone hanno riportato lesioni o la morte (art. 11 comma 4° Codice della strada - d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - e art. 21 commi 3°-6° Reg. esec. - d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495). In tal caso, anche prima che venga esercitata l'azione penale per il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o di lesioni colpose (art. 590 c.p.), gli interessati (possibile imputato, persone offese, danneggiati...) possono ottenere (previo pagamento delle eventuali spese), dall'autorità di polizia che ha effettuato le rilevazioni, informazioni sulle modalità dell'incidente oltre che sulla individuazione (e la copertura assicurativa) delle parti e dei veicoli coinvolti.

Le informazioni sono fornite previa presentazione del nulla-osta dell'autorità giudiziaria che procede; se però si tratta di incidente che non ha cagionato la morte, ma solo lesioni personali e per queste la querela non è stata presentata, l'autorizzazione è sostituita dall'attestazione della stessa autorità giudiziaria "dell'avvenuto decorso del termine utile per la presentazione della querela".

A parte i casi ora ricordati, valeva comunque il principio generale posto dall'allora vigente ultimo comma dell'art. 335 c.p.p. che vietava la comunicazione delle iscrizioni "fino a quando la persona alla quale il reato è attribuito non abbia assunto la qualità di imputato".

Tale disposizione era stata criticata specie perché precludeva alla persona offesa di instaurare gli opportuni contatti con il pubblico ministero (artt. 90 e 394 c.p.p.) cui sono affidate le indagini, tanto che si notava che più opportunamente aveva previsto il progetto preliminare del 1978, consentendo al denunciante di assumere informazioni sull'annotazione della denuncia nel registro delle notizie di reato (art. 346) (22).

Il principio introdotto dall'art. 18 della legge, va, peraltro, ben oltre quanto auspicato dalla dottrina appena ricordata in quanto, incidendo in modo decisivo sulla segretezza interna delle iscrizioni, stabilisce, in via generale, che le iscrizioni previste dai commi 1° e 2° dell'art. 335 c.p.p. "sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta".

Chiare le finalità della nuova disposizione: rafforzare la funzione difensiva durante la fase investigativa - al che provvedono, oltre al già ricordato comma 1° dell'art. 291 c.p.p., la lett. c-bis del comma 2° dell'art. 292 c.p.p. e soprattutto il riformato art. 38 disp. att. - e consentire, inoltre, un controllo sui tempi di svolgimento delle indagini preliminari.

È stato peraltro notato che la necessità della richiesta che non sempre può essere mirata ad un ufficio di procura, il che costringe l'indagato e l'offeso ad una ricerca "a tentoni" delle notizie, salvo a ricorrere ad una richiesta "circolare" ad ogni ufficio del pubblico ministero, attenua, in uno con le eccezioni alla comunicabilità delle iscrizioni, di cui diremo, la portata garantistica dell'istituto: un sistema più efficace sarebbe stato, invece, quello di prevedere l'invio dell'informazione di garanzia, decorso un certo termine dall'inizio delle indagini (23).

L'analisi della disposizione deve muovere dalla individuazione dei soggetti legittimati alla richiesta.

Essi sono identificati, dal testo legislativo, nella "persona alla quale il reato è attribuito", nella "persona offesa" (e dunque, ex art. 91 c.p.p., anche negli enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato) e nei "rispettivi difensori".

Va tuttavia notato che poiché è previsto il diritto di ricevere comunicazione anche quando nessuna iscrizione risulta dal registro delle notizie di reato (cfr. art. 110-bis disp. att.) i soggetti abilitati alla richiesta devono essere intesi come

comprendibili del "possibile" indagato, del "possibile" offeso e dei loro rispettivi difensori. Questi ultimi, poi, dovranno documentare la loro qualità ai sensi degli artt. 96 e 97 o 101 c.p.p. a seconda che si tratti del difensore dell'indagato o della persona offesa, intesi nel senso sopra precisato.

Legittimato alla richiesta potrà essere anche il sostituto di tali difensori, nei casi ed osservando le forme regolate dall'art. 102 c.p.p..

Si pone poi il problema, rispetto al difensore – di fiducia o di ufficio – se questi abbia il potere di avanzare la richiesta per il semplice fatto dell'intervenuta nomina o se necessiti di un esplicito mandato in tal senso da parte del diretto interessato. L'art. 99 comma 1° c.p.p. estende al difensore le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato "a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo". A proposito di tale espressione è stato esattamente notato (24) che essa non deve far pensare, come a prima lettura sembrerebbe, a casi limite che siano espressamente indicati in via di eccezione, essendo al contrario possibile individuare situazioni nelle quali l'esclusiva titolarità dell'imputato è in re ipsa.

Orbene, poiché nel nostro caso viene in gioco il diritto alla riservatezza, potrebbe ritenersi che colui che ha affidato il mandato ad un difensore per un determinato procedimento, conservi il diritto di precludere, a tale difensore, il potere di conoscere la pendenza di altri procedimenti nei quali desidera, magari, essere assistito da altro difensore. Seguendo questa interpretazione dovrebbe quindi ritenersi necessario il conferimento di un espresso incarico al difensore perché questi possa proporre la richiesta diretta ad ottenere la comunicazione delle iscrizioni.

Il successivo punto oggetto di analisi concerne le iscrizioni che devono costituire oggetto della comunicazione.

Va anzitutto precisato che il registro dal quale trarre le iscrizioni comunicabili è quello relativo alle notizie di reato attribuite a persone identificate (mod. 21 o 22 a seconda che si tratti dell'ufficio di procura presso il tribunale o la pretura), con evidente esclusione dei registri delle notizie di reato relative ad ignoti (mod. 44), degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45) e degli anonimi (mod. 46) (25).

Mentre per quest'ultimo non si pone alcuna questione, per gli altri è da sottolineare che il pubblico ministero dovrà disporre le iscrizioni solo quando ricorrano i relativi presupposti di legge evitando, ovviamente, di utilizzarli per precludere o ritardare l'esercizio del diritto all'informazione che discende dalla iscrizione nel registro relativo alle persone note.

Un tale comportamento, oltre a costituire violazione dell'"Obbligo di osservanza delle norme processuali" imposto dall'art. 124 c.p.p., con possibili ricadute sulla responsabilità disciplinare, potrebbe tradursi in indebiti e sanzionabili violazioni del diritto di difesa nel suo particolare profilo del «difendersi provando».

Con particolare riguardo al registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) in esso dovranno essere iscritti esclusivamente gli atti ed informative che non debbano essere iscritti nel registro delle notizie di reato relative a persone note o ignote e cioè gli atti e le informative del tutto privi di rilevanza penale e, così in via esemplificativa: gli esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa, quelli privi di senso o di contenuto anormale o assurdo o quelli relativi ad eventi accidentali.

È poi del pari evidente che non appena si evidenzia la notizia di reato dovrà procedersi a nuova iscrizione in uno degli altri due registri a seconda che l'indagato sia noto o ignoto.

Così, sempre in via d'esempio, la trasmissione all'ufficio di procura, da parte del tribunale, di una sentenza dichiarativa di fallimento (il che costituisce un adempimento imposto dalla legge) verrà annotata nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, ma se dalla lettura della relazione del curatore fallimentare emerge una ipotesi di reato, dovrà essere tempestivamente disposta l'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Quanto alle informazioni da comunicare, precedute dalla formula, indicata dall'art. 110-bis disp. att. "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione" esse sono individuate, dal terzo comma dell'art. 335 c.p.p., in quelle "previste dai commi 1° e 2°".

Si tratta, dunque, delle generalità dell'indagato e dell'offeso, del fatto di reato, aggiornato quanto a qualificazione giuridica e circostanze, nonché della data di iscrizione della notizia criminis e di quella in cui essa è pervenuta all'ufficio, elementi (cui vanno ragionevolmente aggiunti quelli concernenti il numero d'ordine assunto nel registro dal procedimento e l'indicazione del magistrato (o dei magistrati) designato per la trattazione dell'affare (art. 70 comma 3° ord. giudiz.).

Mentre per quanto concerne l'offeso egli ha sicuramente diritto di conoscere i nomi di tutti gli indagati per il reato dal quale deriva la lesione dell'interesse del quale è titolare, potrebbe dubitarsi che lo stesso principio valga per il "richiedente indagato", attesa la natura personale, come si è sopra notato, del diritto ad ottenere notizie delle iscrizioni. Tuttavia la disparità di trattamento, con conseguente negativa ripercussione sul diritto di difesa che ciò comporterebbe, induce a propendere per l'opposta soluzione.

A fronte della richiesta dovranno essere forniti tutti i dati suscettibili di comunicazione non potendosi consentire, anche a fronte della formula legislativa indicata dall'art. 110-bis disp. att., una risposta parziale ed a nostro avviso quella formula postula anche che non possano essere avanzate richieste frazionate, dirette, cioè, a conoscere solo questa o quella fra le iscrizioni comunicabili (26).

I commi 3° e 3°-bis dell'art. 335 c.p.p. introducono due eccezioni al generale principio della comunicabilità delle iscrizioni, la prima collegata alla tipologia dei delitti oggetto d'indagine e la seconda alla sussistenza di specifiche esigenze attinenti all'attività investigativa.

Nel primo caso il riferimento, di natura oggettiva, è ai delitti di cui all'art. 407 comma 2° lett. a c.p.p. che son poi quelli, definibili di grande criminalità (27), che costituivano, tranne quello indicato al nr. 7 (delitto di cui all'art. 416 c.p. nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza) il catalogo esposto nel terzo comma dell'art. 275 c.p.p., ora sostituito dal comma 1° dell'art. 5 della legge.

Come ben s'intende assume qui un particolare valore la concezione del pubblico ministero come "organo di giustizia", impegnato anche nell'accertamento "su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini" (art. 358 c.p.p.) al

fine di una corretta qualificazione giuridica delle fattispecie, in modo da evitare, mediante l'assegnazione di impropri nomina juris, l'elusione del dovere di comunicazione.

Nella pratica può verificarsi che, nel medesimo procedimento, vi siano uno o più indagati per i quali valgono i divieti di comunicazione (reati oggettivamente esclusi od iscrizioni segretate) ed uno o più indagati per i quali tali divieti non operino. È da stabilire se questi ultimi abbiano o meno diritto a ricevere la comunicazione delle iscrizioni che li concernono. La soluzione positiva indicata da una dottrina (28) mi sembra possa soffrire eccezione, in virtù del principio di tutela dell'indagine ed anche considerando che i commi 3° e 3°-bis, nella loro letterale formulazione, paiono aver riguardo all'indagine oggettivamente considerata, nel caso in cui fra l'un reato e quelli "segretati", pur attribuiti a diversi soggetti, sussista una ipotesi di "connessione o collegamento" ai sensi degli art. 12 e 371 comma 2° lett. b e c. A non diversa conclusione sembra di dover pervenire quando la stessa persona è sottoposta ad indagini, nel medesimo procedimento, sia per un reato per il quale – ex lege o jussu accusatoris – è vietata la comunicazione delle iscrizioni ed altro (o altri) reato per il quale il divieto non ricorre.

Come si è già accennato, il divieto di comunicazione può discendere, oltre che dalla legge in base al parametro oggettivo della tipologia dei delitti per i quali si procede, anche da un decreto del pubblico ministero – da conservare fra gli atti del procedimento – motivato con riferimento alla sussistenza di "specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine": in tale ipotesi il segreto sulle iscrizioni può essere disposto "per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile".

In questo caso, come ben s'intende, la segretazione è ricondotta all'esercizio di un potere discrezionale da parte del pubblico ministero e discrezionale non vuol certo dire arbitrario.

Il decreto, cioè, deve non solo esser motivato, ma la motivazione deve puntualmente indicare le specifiche esigenze relative all'indagine che sarebbero (o potrebbero essere) frustrate ove fossero palesate le iscrizioni: è dunque necessario che dalla motivazione del provvedimento emerga il rapporto causale intercorrente fra la comunicazione delle iscrizioni ed il pregiudizio per le esigenze investigative (29).

Per quanto concerne il termine di durata della segretazione apposta dal pubblico ministero esso non potrà superare i tre mesi: ciò, si ritiene, anche a seguito ad una pluralità di decreti emessi dal pubblico ministero, ma ciascuno adottato prima della scadenza dell'altro (e sempre che permangano le esigenze investigative) e non già in periodi di tempo frazionati in relazione ad una pluralità di richieste avanzate dagli interessati poiché tale procedura si tradurrebbe in una chiara elusione del dettato normativo.

Quando le iscrizioni sono segretate, per legge o per decreto, o quando nessuna iscrizione esiste deve esser data comunicazione con la medesima formula, indicata dall'art. 110-bis disp. att. e cioè "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione". Formula ambigua, come si vede, ed in grado di allarmare un indagato avvertito e che si è preferita a quella "Nulla" proposta nel testo unificato elaborato dal Comitato ristretto della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

A nostro parere la medesima formula negativa dovrà esser utilizzata quando nel procedimento sia intervenuta l'archiviazione poiché, a quel punto, nessuna indagine è in corso ed anche quando sia stata esercitata l'azione penale poiché, allora, supplirà il certificato c.d. dei carichi pendenti (art. 110 comma 2° lett. c disp. att.).

Per quanto concerne il termine entro il quale va data la comunicazione, con l'una o l'altra delle formule indicate nella disposizione di attuazione, nulla dice la legge (30), così come è muto, in proposito, l'art. 367 c.p.p. che facoltizza i difensori nel corso delle indagini preliminari a presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero. È dunque da ritenere, date anche le finalità cui la notizia delle iscrizioni assolve, che essa debba essere data senza ritardo, salvo che si voglia mutuare il termine massimo di quindici o sette giorni rispettivamente dal comma 2° dell'art. 121 c.p.p. che così lo individua per i provvedimenti che il giudice deve adottare sulle richieste ritualmente formulategli o dall'art. 27 R.D. 9 febbraio 1896, n. 25 che provvede in tema di rilascio di copie di atti.

Appare utile sottolineare l'opportunità, già da qualche ufficio di procura praticata, della istituzione di un apposito registro – ex art. 2 comma 1° d.m. 30 settembre 1989, n. 334 – nel quale annotare l'iter del procedimento relativo alla richiesta di comunicazione delle iscrizioni e quindi: numero d'ordine della richiesta, data del suo deposito, numero del procedimento (ove sia pendente) cui essa si riferisce, generalità e qualità del richiedente, data dell'inoltro della richiesta dalla segreteria che la riceve al pubblico ministero, data della restituzione alla segreteria, annotazione dell'eventuale provvedimento di segretazione e della data della comunicazione delle iscrizioni con menzione della formula adottata.

Omissis ...

(19) Così CONTI, in "Il Sole 24 Ore", cit., p. 51.

(20) Si ricordi l'art. 1-quinquies comma 4° d.l. 629/1982, in rel. all'art. 2 comma 2°-quater d.l. 345/1991, in forza del quale l'autorità giudiziaria deve trasmettere al Ministro dell'Interno copia degli atti ritenuti utili concernenti fatti connessi a delitti di tipo mafioso e l'art. 102 T.U.S., approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, secondo cui il Ministro dell'Interno, direttamente o a mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria specificamente delegati può richiedere (o l'autorità giudiziaria anche di sua iniziativa può trasmettere) copia di atti e informazioni ritenute indispensabili per la prevenzione ed il tempestivo accertamento dei delitti in materia di sostanze stupefacenti. Le copie e le informazioni possono essere comunicate anche agli organi di polizia di stati esteri con i quali siano state raggiunte intese specifiche in materia di lotta al traffico degli stupefacenti. Un caso di cooperazione istituzionale, principio cui ha fatto riferimento anche la Corte Costituzionale nella sentenza 8 settembre 1995 n. 420, è altresì quello che concerne la trasmissione di notizie ed atti da parte del procuratore della Repubblica che propone lo speciale programma di protezione per il collaboratore di giustizia alla Commissione centrale o che richiede l'adozione di misure urgenti al Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza – ai sensi degli artt. 9 ss. d.l. 15 gennaio 1991 n. 8 conv., con modif., nella l. 15 marzo 1991 n. 82 e 1 ss. del decreto del Ministro dell'Interno 24 novembre 1994 n. 687.

- (21) Così D'AMBROSIO-VIGNA, *La pratica di polizia giudiziaria*, Padova, 1995, p. 205.
- (22) CONSO-GREVI, *Profili del nuovo codice di procedura penale*, 1993, p. 280.
- (23) FRIGO, in *Il Sole 24 Ore*, 8 agosto 1995, p. 20. Su una possibile riforma della disciplina dei termini delle indagini preliminari, comprensiva dell'obbligo di inviare l'informazione di garanzia decorso un certo periodo dall'inizio delle indagini, MADDALENA, *I problemi pratici delle inchieste di criminalità organizzata nel nuovo processo penale*, in AA.VV., *Processo penale e criminalità organizzata*, a cura di Grevi, Bari 1993, p. 125.
- (24) CRISTIANI, sub art. 99 c.p.p., in *Commento*, cit., I, pp. 460 ss.
- (25) Alla "Approvazione dei registri in materia penale" ha provveduto il d.l. 30 settembre 1989, mentre il registro degli anonimi è previsto dall'art. 5 d.m. 30 settembre 1989 n. 334 "Regolamento per l'esecuzione del Codice di Procedura penale".
- (26) Sostiene la tesi contraria, ORLANDI, *Modifiche*, cit., p. 265, ma immotivatamente e solo allo scopo di "stanare" il pubblico ministero che potrebbe essere indotto a non adottare il decreto di segretazione sulle iscrizioni a fronte di richieste volte a conoscerne solo una parte.
- (27) L'espressione è stata coniata da GREVI, *Nuovo codice di procedura penale e processi di criminalità organizzata: un primo bilancio*, in AA.VV., *Processo penale*, cit., p. 7.
- (28) Così CONTI, *Il Sole 24 Ore*, cit., p. 59 secondo il quale, basandosi l'iscrizione su un criterio nominativo l'eccezione "a quanto sembra non va individuata in relazione al parametro oggettivo del procedimento, ma in rapporto a quello soggettivo per così dire dell'imputazione".
- (29) Sui possibili effetti, oltre a quello disciplinare già segnalato nel testo e sui rimedi contro il provvedimento del pubblico ministero, ORLANDI, *Modifiche*, cit., p. 266 ss.
- (30) Nel testo elaborato dal Comitato ristretto della Commissione Giustizia della Camera dei deputati il termine, ma solo per la risposta negativa, era fissato in dieci giorni.